

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 dicembre 2024, n. 317

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW, sito nel comune di Apricena (FG), e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate (FG).

Società proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. con sede legale in Torremaggiore (FG) alla Piazza Giovanni Paolo II n. 8 - Cod. Fisc. e P.IVA: 03589920713.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 29 giugno n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

- del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
 - il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - Il DM 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto Legge dell'01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE

- La **Parco Eolico Lesina S.r.l.** (di seguito anche proponente), con sede legale in Torremaggiore (FG), alla P.zza Giovanni Paolo II n. 8, Cod. Fisc. e P.IVA 03589920713 (di seguito “Società” o “Proponente”), con nota acquisita agli atti dell'odierno Servizio regionale Energia e Fonti alternative e rinnovabili al prot. n. 6813, in data 30/04/2010, *illo tempore* denominato Ufficio Energia e Reti Energetiche dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva pari a 48 MWe, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Apricena, San Paolo di Civitate e Torremaggiore (FG); contestualmente, la Società,

trasmetteva copia della ricevuta dell'avvenuto deposito della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. incardinata presso la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente.

- A valle della verifica effettuata, la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), trasmetteva, con nota prot. n. 5559 del 06/06/2012, il preavviso di improcedibilità con la richiesta di integrazione tecnico – documentale, alla quale la Proponente riscontrava in data 04/07/2012 con nota acquisita al prot. regionale n. 4355 il 04/07/2012, trasmettendo la documentazione richiesta; con la medesima comunicazione la Società precisava che la soluzione di connessione era ancora in via di definizione e che pertanto l'impianto di cui all'oggetto, allo stato degli atti, risultava sprovvisto del benessere tecnico del Gestore di rete.
- La Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con nota prot. n. 17143 del 12/03/2014, portava a conoscenza del Servizio regionale che con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 11/03/2014, la medesima, sentito il parere del comitato tecnico per la V.I.A., aveva espresso *"[...] parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto eolico da realizzare nel comune di Apricena (FG) - società proponente Parco Eolico Lesina srl - limitatamente ai seguenti aerogeneratori dei quali si specificano le coordinate georeferenziate nel sistema di riferimento UTM WGS84:*

ID	E	N
12	527692	4625266
13	528184	4625271
15	529113	4624942
16	529675	4625192
17	530131	4625417
21	532510	4623852
22	532275	4624350

- Effettuata la verifica di rito sulla documentazione integrata, l'Ufficio regionale rilevava la persistenza di anomalie formali e dunque, con nota prot. n. 4400 del 03/11/2015, invitava la Società ad integrare l'istanza con la documentazione mancante, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta notifica. In riscontro al predetto invito, con nota del 24/11/2015, acquisita al prot. n. 4860 del 25/11/2015, la Società comunicava *"... di essere ancora in attesa di ricevere il progetto delle opere di rete TERNA ..."* e pertanto chiedeva all'Ufficio regionale una proroga di 180 giorni per potervi adempiere; con successiva nota prot. n. 4984 del 02/12/2015, l'Ufficio regionale concedeva la proroga richiesta con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il nuovo termine, l'Ufficio avrebbe proceduto ad avviare il procedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 10 bis della L. n. 241/90.
- Al termine del periodo di proroga concesso, il Proponente, con nota del 27/05/2016, acquisita al prot. n. 2111 del 30/05/2016, comunicava di aver provveduto a contattare il supporto tecnico del portale telematico www.sistema.puglia.it per risolvere un problema inerente l'estensione dei files depositati e, contestualmente, avvertiva di non essere ancora in possesso del progetto complessivo delle opere di connessione *"... in quanto mancante di alcune modifiche da introdurre ... sugli elettrodotti di collegamento tra la stazione di smistamento 150 kV di S. Paolo di Civitate e la Stazione Torremaggiore 380 kV ..."*; a tal fine allegava l'accordo di condivisione dello stallo posizionato nella stazione 150 kV di S. Paolo di Civitate finalizzato all'ottenimento del futuro benessere di Terna S.p.A..
- Alla luce delle sopra conclamate difficoltà nella definizione della fase progettuale relativa alle opere elettriche, la Sezione regionale, con nota prot. n. 2562 del 15/07/2016, invitava la Proponente ad integrare la documentazione necessaria per la procedibilità dell'istanza entro il termine assegnato di 60 giorni.
- La Società, con nota del 23/09/2016, acquisita al prot. n. 3351 del 26/09/2016, avanzava una nuova richiesta proroga di ulteriori 180 giorni al fine di poter adempiere agli inviti sopracitati a cui faceva

seguito la comunicazione regionale, prot. n. 3555 del 04/10/2016, di sospensione del procedimento con l'assegnazione di un ulteriore termine di 180 giorni per la trasmissione della documentazione tecnico integrativa richiesta con la nota prot. n. 4400/2015; l'Istante vi provvedeva, in forma cartacea, con la nota acquisita al prot. n. 166 del 17/01/2017.

- Con nota del 29/12/2016, acquisita al prot. n. 7 del 03/01/2017, la Proponente trasmetteva il benestare del Gestore di rete sul progetto di cui trattasi.
- La Sezione regionale, con nota prot. n. 500 del 13/02/2017, comunicava alla Proponente di aver provveduto a riaprire il portale www.sistema.puglia.it, al fine di consentire il deposito della documentazione integrativa già in precedenza richiesta e al contempo lo invitava ad aggiornare il progetto agli esiti della Procedura Ambientale, atteso che con D.D. n. 672 del 11/03/2014 la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, *"... sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA, ..., limitatamente ai seguenti aerogeneratori: 12- 13- 15- 16- 17- 21- 22 ..."*.
- In riscontro alla richiesta testé citata, la società Parco Eolico Lesina S.r.l., con nota del 28/06/2017, acquisita al prot. n. 2252 del 30/06/2017, comunicava di aver completato il deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 5559 del 06/06/2012, comprensiva del Benestare del Gestore di rete, conformata agli esiti della procedura ambientale.
- A valle delle verifiche condotte sulla documentazione depositata sul portale telematico regionale, la Sezione rilevava la persistenza di carenze documentali nonché incongruenze sugli elaborati progettuali prodotti tanto che con nota prot. n. 2723 del 10/08/2017 la Società veniva invitata, entro il termine assegnato di 60 giorni, alla trasmissione della documentazione ivi elencata. La Società vi ottemperava con nota del 06/10/2017, acquisita al prot. n. 3357 del 09/10/2017.
- Dalla conseguente verifica formale condotta, emergeva che la Società aveva sostituito il modello iniziale di aerogeneratore con il modello VESTAS V117 con potenza elettrica uninominale pari a 3,6 MW, per potenza complessiva dell'impianto pari a 25,2 MW, senza peraltro aggiornare i contenuti specifici degli elaborati progettuali e pertanto la Sezione regionale, con nota del 19/09/2018, prot. n. 5069, nel ribadire la sussistenza di motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza, assegnava alla Società l'ulteriore termine di 60 giorni al fine di provvedere al deposito di tutta la documentazione tecnico - progettuale, aggiornata al nuovo modello di aerogeneratore adottato e alla nuova potenza complessiva installabile con l'espresso invito a presentare formale istanza di parere integrativo alla competente Autorità Ambientale. La società vi ottemperava con nota del 14/11/2018, acquisita al prot. n. 6226 del 19/11/2018, comunicando di aver trasmesso alla Provincia di Foggia la richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alle modifiche progettuali introdotte.
- La Sezione regionale, effettuata la verifica documentale su quanto prodotto dalla Società, accertava la permanenza di anomalie formali. Nella considerazione del lasso temporale oramai intercorso, pur in difetto dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 863 del 20/02/2019 la medesima Sezione comunicava il formale avvio del procedimento con l'espresso invito a trasmettere la documentazione risultata ancora mancante.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 33959 del 26/06/2019, acquisita al prot. regionale n. 2808 del 01/07/2019, informava la Sezione regionale che *"... in relazione alla richiesta di proroga della validità temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale [...] all'esito della seduta del Comitato VIA provinciale del 25/06/2019, questo settore, fatte proprie e condivise le motivazioni espresse nel parere del Comitato [...] ha deciso di negare la proroga per i seguenti aerogeneratori: torri n. 12, 21 e 16. Questo settore esprime pertanto parere favorevole alla proroga della valutazione positiva per le torri n. 13, 15, 17, 22. Si esprime altresì parere non favorevole alla sostituzione della tipologia rispetto alle torri non autorizzate per le criticità rispetto alla componente sicurezza ..."*. La Società, quindi, impugnava il provvedimento ambientale dinanzi al TAR Puglia – Sez. di Bari. Il Giudice Amministrativo adito, con sentenza n. 983/2021, accoglieva il ricorso ed invitava la Provincia a rivedere il parere espresso limitatamente alla proposta di modifica del modello di aerogeneratore.

- La Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 12/10/2021 “... sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 23/09/2021 ..., riconfermando tutto quanto già valutato nella seduta del 25/06/2019 ... esprime parere favorevole alla proroga della valutazione positiva esclusivamente per le torri n. 13, 15, 17, 22”, e contestualmente rilasciava il parere favorevole sulla proposta di modifica del modello di aerogeneratore, passando dal modello Enercon E82 (h 138 m e Ø 82 m) avente potenza uninominale pari a 2 MWe al modello VESTAS V117 (h 116,5 m Ø 117 m) avente potenza uninominale pari a 3,45 MWe.
- La società Parco Eolico Lesina S.r.l., pertanto, con nota del 15/06/2022, acquisita al prot. n. 5271 del 16/06/2022, trasmetteva la documentazione tecnico – progettuale aggiornata al nuovo layout di impianto, e con successiva nota del 05/08/2022, assunta al prot. n. 8518 del 01/09/2022, sollecitava la convocazione della Conferenza di Servizi.
- La Sezione regionale, con nota prot. n. 9458 del 23/09/2022, convocava per il giorno 08/11/2022, la prima riunione della Conferenza di Servizi, da tenersi in modalità video conferenza, per l’esame del progetto invitando la Società a voler provvedere al deposito della documentazione ivi elencata a cui la stessa ottemperava con nota del 28/10/2022, acquisita in pari data con il prot. n. 11219.
- Con nota del 03/10/2022, acquisita al prot. n. 10253 dell’11/10/2022, la Proponente, avendo rilevato la presenza di un refuso nel provvedimento provinciale di proroga di cui alla D.D. n. 1410 del 12/10/2021, relativamente alle coordinate degli aerogeneratori assentiti ambientalmente con la originaria D.D. n. 672/2014, chiedeva alla competente Autorità Ambientale “... la rettifica della Determina n. 1410 del 12/10/2021 con le coordinate esatte delle torri 13, 15, 17 e 22, così come riportate all’interno della Delibera n. 672 del 11/03/2014.”
- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi dell’08 novembre 2022, la Società comunicava di essersi attivata per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento di cui trattasi. Con riferimento a quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia con la nota prot. n. 12148 del 08/11/2022, la medesima rilevava che “... il progetto non ha alcuna interferenza diretta con beni e/o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 eccezion fatta per il cavidotto che, peraltro, intercetta un corso d’acqua in interrato e, quindi, è sottratto all’obbligo di raffronto con la normativa paesaggistica ex all. A, punto A.15, del D.P.R. 31/2017 ed art. 91, comma 12, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.. Detta circostanza fa sì che il progetto non debba scontare alcuna autorizzazione paesaggistica e che, comunque, il parere della Soprintendenza non possa determinare l’esito della c. di s..”. Quanto al tema sollevato circa la presenza di interferenze con altri impianti già esistenti, la Società rilevava che “l’interferenza diretta tra questo e l’impianto della Società Renvico è stato risolto con un accordo intercorso tra le Società e la rinuncia da parte della medesima Renvico alla parte del proprio progetto determinante il potenziale conflitto”. A tal fine veniva acquisito agli atti della Conferenza l’intervenuto accordo con l’impianto interferente. Sulle questioni sollevate dalla Soprintendenza, la Sezione regionale sollecitava la Provincia di Foggia a fornire i necessari ed opportuni chiarimenti invitandola al rilascio del provvedimento paesaggistico ovvero a chiarire quanto riportato al punto 4 della D.D. n. 1410/2021 in merito alle valutazioni paesaggistiche condotte. Tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in sede di Conferenza e preso atto della D.G.C. approvata dal Comune di Apricena sulle misure di mitigazione ambientale ex D.M. 10/09/2010, la seduta veniva aggiornata a nuova data da comunicarsi nel prosieguo.
- Con nota prot. n. 12246 del 17/11/2022, l’Ufficio regionale trasmetteva il verbale della Conferenza testé citata provvedendo, contestualmente, a convocare la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20/12/2022. Con la nota medesima, il Servizio procedente invitava la Provincia di Foggia, in qualità di autorità delegata per le procedure di cui all’art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., a riferire in ordine al procedimento teso ad accertare la compatibilità paesaggistica o al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la Società istante a dare evidenza dell’avvenuta formalizzazione dell’istanza volta al rilascio del titolo paesaggistico alla luce delle pervenute attestazioni del Servizio Amministrazione beni del demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 14139 del 27/10/2022, in merito alla Sottostazione Terna 150 kV “... situata a meno di 100 mt dal Regio Tratturello «Foggia – l’Aquila» n. 1, occupando un’area dell’UCP del PPTR «area di rispetto rete dei tratturi» ...”.

- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 20 dicembre 2022, l'Ufficio regionale invitava la Società alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti coinvolti nel procedimento e, preso atto del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia con la nota prot. n. 13940 del 19/12/2022, sollecitava la Provincia di Foggia a voler chiarire se le valutazioni circa la compatibilità paesaggistica, dell'impianto in progetto, fossero state condotte ed esaurite nell'ambito della D.D. n. 1410 del 12/10/2021 come ritenuto dalla Società. La seduta veniva aggiornata ad altra data da comunicarsi e con nota prot. n. 14867 del 21/12/2022 il Servizio precedente trasmetteva il verbale dell'incontro.
- Con nota del 13/02/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 2969, la Società comunicava di aver provveduto alle integrazioni documentali richieste dagli enti coinvolti nel procedimento e sollecitava la convocazione della Conferenza di Servizi conclusiva per il Parco eolico in oggetto.
- Con nota prot. n. 5636 del 30/03/2023, la Sezione Transizione Energetica convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/04/2023 da tenersi in modalità videoconferenza.
- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 27 aprile 2023, l'intervenuta Provincia di Foggia invitava la Società a formalizzare l'istanza di rilascio del provvedimento paesaggistico incontrando, in tal senso, la sua disponibilità. Preso atto delle posizioni così espresse, l'Ufficio regionale aggiornava la seduta ad altra data da comunicarsi, con l'invito, rivolto alla Provincia di Foggia, a provvedere alle incombenze derivanti da quanto segnalato dal Servizio Autorità idraulica in merito alle autorizzazioni e/o nullastata derivanti dall'applicazione del R.D. 523/1904. Pertanto con nota prot. n. 8703 del 11/05/2023, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, trasmetteva il verbale della riunione e convocava, per il giorno 14/06/2023, la nuova seduta della Conferenza di Servizi da tenersi in modalità videoconferenza.
- Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2023, la Provincia di Foggia comunicava di aver provveduto alla firma del provvedimento istruito dalla Commissione Paesaggistica, dando lettura degli esiti dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, quest'ultimo rilasciato favorevolmente con prescrizioni limitatamente a n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 13, 15, e 22 sui n. 4 ambientalmente ammissibili. L'Ufficio regionale, preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale con la quale erano state approvate le opere di mitigazione, ex D.M. 10/09/2010, proposte dalla Società, del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Paesaggio, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 13, 15 e 22, riteneva accertati, a tali condizioni (ivi incluso lo stralcio di aerogeneratori), i presupposti per la conclusione favorevole delle attività istruttorie. A tal fine la proponente veniva invitata ad aggiornare la documentazione tecnico progettuale, ed in particolare quella inerente il Piano particellare di esproprio stralciando le particelle interessate dall'aerogeneratore n. 17 nonché le infrastrutture ad esso afferenti, al fine di consentire al Servizio precedente l'avvio della procedura per la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti. Con nota prot. n. 10439 del 27/06/2023 la Sezione regionale trasmetteva il verbale dell'incontro conclusivo.
- Con nota dell'08/08/2023, acquisita al prot. n. 12075 del 09/08/2023, la Società comunicava di aver provveduto a depositare sul portale www.sistema.puglia.it tutta la documentazione progettuale e amministrativa aggiornata, alla luce delle modifiche intervenute in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva.
- Con nota prot. n. 15994 del 21/12/2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva concluse le attività istruttorie, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW, sito nel

comune di Apricena (FG), e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate (FG); e contestualmente invitata la società a provvedere agli adempimenti di rito propedeutici al rilascio del suddetto titolo entro un termine pari a venti giorni.

- A seguito della nota pervenuta, agli atti di questo procedimento, da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana (prot. n. RFI- NEMI.DOIT.BA\A0011\P\2023\0003241 del 14/06/2023), con la quale l’Ente si riservava sul parere di competenza solo a valle dello spostamento dell’aerogeneratore WTG 22 “*ad una distanza pari al raggio della gittata massima del frammento di pala maggiorata di almeno 10 m rispetto al confine catastale della proprietà di RFI*”, la Società, con nota in atti al prot. n. 71852 dell’8/02/2024, comunicava il suo impegno “*a proporre - nelle opportune sedi – lo spostamento dell’aerogeneratore identificato come WTG22 in direzione sud – ovest ...*” precisando inoltre che “*lo stesso rientrerà nella medesima particella catastale (F.49 p.224 Comune di Apricena)*”.
- Con nota prot. n. RFI-VDO-DOIT.BAA0011P20240001108 del 22/02/2024, acquisita, in pari data, al prot. n. 95455/2024, la RFI -Rete Ferroviaria Italiana comunicava che “*Al fine di poter accogliere favorevolmente la nuova soluzione tecnica dovrà essere trasmessa a questa Direzione la revisione progettuale di livello esecutivo con l’indicazione del posizionamento dell’aerogeneratore WTG 22*”.
- Alla luce di quanto sopra riportato, questa Sezione procedente, con nota prot. n. 148379 del 22/03/2024, invitava la Parco Eolico Lesina S.r.l. ad aggiornare la documentazione tecnico progettuale depositata sul portale Sistema Puglia, limitatamente alla sola definitiva posizione dell’aerogeneratore WTG22 (coordinata - UTM WGS33N), nell’ambito della medesima particella catastale al fine di consentire la visualizzazione della citata documentazione agli Enti interessati dal procedimento.
- Con comunicazione del 02/08/2024, acquisita, in pari data, al prot. n. 396023/2024, la Parco Eolico Lesina S.r.l. comunicava di aver caricato sul portale Sistema Puglia, nella sezione Autorizzazione Unica – Conferenza dei Servizi, la documentazione aggiornata all’esito dei lavori della Conferenza dei Servizi del 14/06/2023 provvedendo anche a modificare ed integrare la documentazione afferente la modifica progettuale prescritta da RFI- Rete Ferroviaria Italiana, e trasmetteva, altresì, la dichiarazione asseverata delle coordinate in WGS84-UTM33N degli aerogeneratori (così come riportate nell’elaborato *Relazione A - Relazione descrittiva*), e di seguito riportate:
- Con nota dell’08/08/2024, prot. n. 405634/2024, questa Sezione regionale, tenuto conto della necessità di fornire evidenza agli Enti coinvolti della modifica progettuale consistente nello spostamento del WTG n. 22, trasmetteva la convocazione con la quale indicava, per il giorno 06/09/2024, la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14bis, co. 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine di consentire la visualizzazione della citata documentazione aggiornata agli Enti interessati ed acquisire eventuali pareri/assensi limitatamente alla modifica progettuale succitata fissando la data della eventuale riunione in modalità sincrona e in videoconferenza, qualora necessaria, dopo 15 giorni dal termine indicato.

ID	E	N
13	528184	4625271
15	529113	4624942
22	532264	4624340

- La Sezione Transizione Energetica, con nota del 25/09/2024, prot. n. 464552/2024, trasmetteva il verbale di Conferenza di Servizi asincrona del 06/09/2024 e relativi pareri acquisiti e agli atti della stessa. Alla luce di quanto acquisito, nel considerare confermati gli atti di assenso, già acquisiti, degli Enti/Amministrazioni che non hanno fornito il proprio nulla osta, atto o parere richiesto relativamente alla variante localizzativa intervenuta, atteso che la delocalizzazione dell’aerogeneratore WTG n. 22 era da ritenersi non sostanziale ai fini della validità dei pareri già in atti, la scrivente Sezione confermava la conclusione favorevole dei lavori conferenziali e la necessità di fornire comunque evidenza dello spostamento alle ditte catastali interessate dal suddetto, mediante trasmissione dell’avviso completo

del piano particellare, a valle della quale si sarebbe potuto finalizzare il rilascio del titolo autorizzativo; avviso di seguito formalizzato con note prott. nn. 468582 e 468676 del 27/09/2024).

- Con nota prot. n. 578123/2024 del 22/11/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce della modifica progettuale intervenuta, riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW, sito nel comune di Apricena (FG), e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate (FG); con la medesima nota invitata la società a provvedere agli adempimenti di rito propedeutici al rilascio del suddetto titolo entro un termine pari a venti giorni.
- Con nota del 27/11/2024, acquisita agli atti del procedimento, in pari data, con il prot. n. 587496/2024, la Società trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo. In seguito, in data 29/11/2024 consegnava n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi.
- Con nota acquisita al prot. n. 620973 del 13/12/2024 la Società trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte del Rappresentante legale.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n. 13940-P del 19/12/2022.**

"[...] Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione di trasformazione, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Gargano, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici questa Soprintendenza con precedente nota prot. n. 12148 del 08/11/2022 aveva segnalato il forte rischio archeologico [...]

A tal riguardo la ditta con PEC del 06/12/2022 (ns. prot. n. 13434 del 06/12/2022) ha confermato di realizzare "... a proprie spese saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, per parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, nelle seguenti aree:

- In corrispondenza della stazione di trasformazione 30/150 kV;*
- In corrispondenza della stazione di divisione stallo 150 kV di consegna.*

Al termine dei suddetti saggi sarà in ogni caso attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali previsti per la realizzazione delle opere in progetto.", in accordo a quanto precedentemente manifestato da questa Soprintendenza con la citata nota prot. n. 12148 del 08/11/2022.

Si fa presente, pertanto, che, qualora il presente parere negativo fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni la ditta procederà all'esecuzione dei suddetti saggi preventivi e dell'assistenza archeologica continuativa.

Sempre nell'ipotesi del superamento del presente parere negativo, si ribadisce che qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere

immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Per i Servizi di Comunicazione Elettronica – di Radiodiffusione e Postali Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, 7207 del 13/01/2023.**

"OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica pari a 13,8 MW, costituito da 4 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW sito nel comune di Apricena (FG). Sez MT.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto MT di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società Parco Eolico Lesina S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 56 D.lgs 259/03 esmi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23- 46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società Parco Eolico Lesina S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del D.lgs 259/03.

ALLEGATO 1: IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO [...] NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.*

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Parco Eolico Lesina S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, in data 06/12/2022 al n. 5371/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica – Di Radiodiffusione e Postali Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, 7213 del 13/01/2023.**

"OGGETTO: Realizzazione di un elettrodotto con tensione pari a 150 kV facente parte dei due progetti

di realizzazione di un parco eolico denominati "Progetto Apricena" nel comune di Apricena (FG) e relative opere di connessione nel comune di S. Paolo di Civitate (FG) e "Progetto di S. Paolo di Civitate" con relative opere di connessione nel Comune di S. Paolo di Civitate (FG). Sez AT. PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IN A.T

Con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 07/12/2022, con la quale la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Parco Eolico Lesina S.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Parco Eolico Lesina S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla REGIONE PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata."

- **Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Vigili del Fuoco, Foggia, prot. n. 5276 del 19/04/2023 e prot. n. 8350 del 14/06/2023.**

[...] Al riguardo si ribadisce, [...], che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i nuovi insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo (p.e. depositi liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m³, gruppi elettrogeni p > 25 kW ecc..).

In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA."

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot.n. 20474 del 23/11/2022.**

"Dall'analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 1984 del 09/02/2023.**

"[...] si rappresenta che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica sono comprensive delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998". Si sottolinea, dunque, la necessità che sia la Provincia di Foggia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 979 del 25/01/2023.**

[...] questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 14139 del 27/10/2022.**

“Dall’analisi degli elaborati progettuali pubblicati all’indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si informa che la sottostazione Terna 150kv è situata a meno di 100 mt dal Regio Tratturello “Foggia-Aquila” n.1, occupando un’area dell’UCP del PPTR area di rispetto rete dei tratturi. Tuttavia, non si rilevano interferenze dirette dell’impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente **non è competente** al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.

- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot.n. 6626 del 10/06/2022.**

“[...] si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente Fg. 34 p.lle 238-204-205-18- 17-4-262-3, Fg. 14 p.lle 208, Fg. 15 p.lle 65-68, Fg. 35 p.lle 196-55-47-169-6-31-113-114-102- 128-198-53 e Fg. 49 p.lle 217-218-214-215-224.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 18234 del 04/11/2022.**

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera a condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, siano trasmessi apposita dichiarazione di manleva che esoneri la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l’opera di cui all’oggetto si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico”, cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell’espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio la società, in qualità di

soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie ed una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio."

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Foggia, nota prot. n. 60664 del 26/08/2019.**

[...] si comunica che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e R.R. 11 marzo 2015, n. 9.

Pertanto, questo Servizio Territoriale di Foggia non deve adottare alcun provvedimento di competenza. L'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area di intervento, dovrà essere autorizzato da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017 n. 19 "Tagli Boschivi".

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 13210 del 04/05/2023.**

"[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione definitiva proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di determinare condizioni di instabilità ovvero di modificare negativamente le condizioni di equilibrio ed i processi geomorfologici nell'area di intervento ed in quelle contermini; a tale scopo, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà procedere ad un approfondimento del quadro conoscitivo fornito dagli studi specialistici prodotti, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- *si utilizzino le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni, tenendo in debito conto quanto riportato nella Relazione B - Relazione Tecnica, ove si precisa che "[. . .] in fase esecutiva, verrà eseguita una dettagliata indagine geognostica. Eventualmente, dunque, le fondazioni indirette saranno dimensionate all'acquisizione dei dati geotecnici provenienti dai campioni indisturbati prelevati durante la campagna geognostica. [. . .] Il dimensionamento finale delle fondazioni sarà effettuato in funzione dei risultati ottenuti dalle indagini geologiche-geotecniche eseguite in sito, in armonia con le prescrizioni che saranno richieste dalla ditta fornitrice degli aerogeneratori.";*
- *le verifiche idrauliche proposte nella Relazione Idraulica siano estese anche alla Sottostazione Elettrica 30/150 kV, al fine di dimostrare che il manufatto in questione risulti esterno rispetto alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni e quindi in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell'art. 36 delle NTA;*
- *si rispetti quanto riportato nella predetta Relazione B - Relazione Tecnica ove si specifica che "Lungo la viabilità esistente e di nuova realizzazione sarà posta particolare cura alle scarpate, con interventi di sostegno e di realizzazione di opere d'arti minori (tombini, attraversamenti, cunette) ai fini della regimazione delle acque per il miglior inserimento delle opere stesse.";*
- *in merito alle interferenze dei cavidotti interrati con i reticoli idrografici (da superare con la tecnica directional drilling), si provveda ad attestare il cavidotto stesso ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste*

ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);

- si assicuri la stabilità dei fronti di scavo;*
- si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
- si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte, ripristinando la naturale permeabilità del suolo;*
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente."*

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 76227 del 08/11/2022 e n. 85559 del 19/12/2022.**

[...]

"Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 21-09-2019 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si rileva quanto segue.

- 1. La progettazione e dunque la esecuzione dovrà prevedere esclusivamente il seguente modello di aerogeneratore: Vestas V117 potenza 3,6MW, diametro m.117, altezza mozzo m.116,5, rpm 17,6.[...]*

Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Occorre, pertanto, fornire una attenta valutazione (completa di calcoli e formule) circa la gittata massima, calcolata con il moto rotazionale complesso, per rottura a m.5 dalla punta della pala, completa di eventuale valutazione del rischio, atteso che si rileva la presenza della SP36, della SP33, della linea ferroviaria e del ricettore al foglio 49, particella 422, in prossimità della posizione degli aerogeneratori.

- 2. Atteso che il parco eolico è stato assoggettato a procedura di VIA si chiede di presentare la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in applicazione della disciplina di cui al DPR n.120/2017 (indicando il numero e caratteristiche dei punti di indagine e il numero e modalità dei campionamenti da effettuare e i parametri da determinare), il tutto conforme con quanto indicato all'art.24, comma 3, del DPR 120/2017, rimandando alla fase esecutiva solo quanto indicato al comma 4 dello stesso art.24 del DPR 120/2017.*

In ragione di tutto quanto sopra rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta.

La documentazione integrativa di progetto e i chiarimenti richiesti, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovranno rendersi acquisibili esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente."

• **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 27109 del 19/12/2022.**

“Dall’esame della documentazione tecnica inviata aa corredo dell’istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di distribuzione nel Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretto 10.

a) Rete Idrografica

[..] questo Ente [..] può esprimere parere favorevole per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1. La presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00;*
- 2. Prima dell’inizio dei lavori venga acquisita l’autorizzazione idraulica della Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523;*
- 3. Prima dell’inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale;*
- 4. Prima dell’inizio dei lavori venga acquisita l’autorizzazione all’uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n° 17/2013.*

b) Rete di distribuzione irrigua

Le opere in progetto comportano diverse interferenze (parallelismo e intersezione) con la rete di distribuzione irrigua del distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Fortore.

[..] Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte e il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm..Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale.

Intersezioni (elettrodotta interrato)

- 1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza in inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;*
- 2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto in inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);*
- 3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;*
- 4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;*
- 5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*

6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7. L'attraversamento delle condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dell'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento delle condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2. La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;
4. Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamiciatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate.

Anche per le inferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

[...] pertanto questo Consorzio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori previsti in progetto.

In ogni caso prima dell'inizio dei lavori bisognerà definire esattamente le opere provvisorie di cantiere nonché quelle definitive per assicurare la compatibilità tra l'adduttore irriguo coinvolto e le opere da realizzare in condizioni di assoluta sicurezza."

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio, prot. n. 9714 del 15/03/2019.**

"Questo Comando Marittimo [...] comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del citato impianto."

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3° Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Coordinamento del Territorio, prot. n. 22618 del 23/05/2021 e prot. n. 36989 del 02/09/2019.**

"[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000, riguardante la sicurezza del volo a bassa quota. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori.
- Tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 672 del 11/03/2014 pubblicata sull'Albo Pretorio online al n. 745 del 12/03/2014.**

"[...] Il Comitato per la V.I.A. nelle seduta conclusiva del 21/01/2014 si è così espresso: "Il Comitato, esaminata la documentazione integrativa, esprime parere favorevole per i seguenti aerogeneratori: n. 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22.

Invece esprime parere contrario per gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 perché prossimi ad aerogeneratori già con parere ambientale favorevole. Gli aerogeneratori n. 18 e 20 perché prossimi ad impianto fotovoltaico già esistente. Inoltre la torre n.2 è ad una distanza inferiore ai 300 m da strada principale, il n. 4 è a una distanza inferiore ai 300 da fabbricato rurale. Parere contrario agli aerogeneratori n. 14, 19, 23 e 24 perché posizionati ad una distanza inferiore ai 300 m da fabbricati rurali". [...]

DETERMINA

Di esprimere, per tutte le motivazione sopra riportate e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto eolico da realizzare nel comune di Apricena (FG) –società proponente Parco Eolico Lesina srl limitatamente ai seguenti aerogeneratori dei quali si specificano le coordinate georeferenziate nel sistema di riferimento UTM WGS84

ID	E	N
12	527692	4625266
13	528184	4625271
15	529113	4624942
16	529675	4625192
17	530131	4625417
21	532510	4623852
22	532275	4624350

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 12/10/2021 trasmessa con nota prot. n. 50296 del 12/10/2021.**

[...] PREMESSO CHE

Con D.D. n. 672 del 11/03/2014 la Società Parco Eolico Lesina Srl ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del settore scrivente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica sito nel Comune di Apricena (FG) della potenza nominale di 48 MW limitatamente ai seguenti aerogeneratori: 12-13-15-16-17-21-22, ovvero per 7 dei 24 aerogeneratori presenti nel layout iniziale; [...]

DATO ATTO che il Comitato VIA della provincia di Foggia nella seduta del 25/06/2019 esprimeva parere non favorevole alla proroga della valutazione positiva per le seguenti torri e per i seguenti motivi aggiunti:

- la torre 12 è sovrapposto ad elettrodotto esistente;*
- la torre n. 21 si trova a 25 metri da strada comunale con presenza di altro elettrodotto entro l'area di sicurezza dei 300m;*
- la torre 16 ricade in posizione critica rispetto alla presenza di fabbricato in quanto collocata entro i 300m.*

Pertanto si esprimeva parere favorevole alla proroga della valutazione positiva esclusivamente per le torri n.13, 15, 17, 22.

Il Proponente nella proroga richiesta comprende anche un'ipotesi di variante dell'aerogeneratore oggetto della valutazione positiva della VIA provinciale.

Il modello di aerogeneratore richiesto ha le seguenti caratteristiche: Modello VESTA V117 con potenza unitaria di 3,45 MW, Altezza Mozzo pari a 116,5 mt, diametro del rotore 117 mt e altezza al tip 175 mt, velocità di rotazione in giri al minuto 6,7 rpm + 17,5 rpm.

Il Comitato riconfermando tutto quanto già valutato nella seduta del 25/09/2019, considerato quanto evidenziato precedentemente e il modello di aerogeneratore richiesto, esprime parere favorevole alla proroga della valutazione positiva esclusivamente per le torri n. 13, 15, 17 e 22.

[...] DETERMINA

Di prorogare, [...] l'efficacia del parere favorevole di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per le torri n. 13, 15, 17, 22, sul progetto proposto dell'impianto eolico composto da n. 7 Aerogeneratori (ridotti a 4), di potenza nominale cadauno da 3,45 MW, sito nel Comune di Apricena (FG), in Località "San Trifone" giusto verbale del Comitato V.I.A. del 23/09/2021".

- Provincia di Foggia, Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 895 del 14/06/2023 trasmessa con nota prot. n. 31320 del 16/06/2023.***

[...]

"Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti dagli artt. 47, 66 e 82.

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 13/06/2023, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: La Commissione paesaggistica, valutati gli elaborati di progetto nonché le interferenze con gli elementi di tutela imposti dal PPTR e la dislocazione degli aerogeneratori, ritiene di poter rilasciare parere favorevole con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori 13, 15 e 22.

[...] sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- Nella realizzazione degli aerogeneratori saranno adottati accorgimenti cromatici, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti su avifauna e chiropteri) e che, adottando una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica, garantiscano continuità con la linea di orizzonte.*

- *I generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;*
- *Saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);*
- *Le opere di connessione saranno interrato nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente - Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- *Non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici". Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- *Vista la vocazione estrattiva dell'area, in accordo con l'amministrazione comunale, si dovrà prevedere la riqualificazione di cave dismesse e/o abbandonate provvedendo ad una rinaturalizzazione di tali siti con tecniche di ingegneria naturalistica;*
- *La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;*

[...]

DETERMINA

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Società Parco Eolico Lesina per l'intervento di seguito descritto, limitatamente per gli aerogeneratori 13, 15 e 22, con le prescrizioni riportate in premessa nella sezione "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".

- **Comune di Apricena – Provincia di Foggia, Settore VII Urbanistica ed Ambiente, prot. n. 11403 del 12/06/2023.**

"[...] per quanto di competenza di questo Ente, si riscontra la compatibilità dell'intervento al vigente P.R.G. (Area Agricola Normale "E₁" articolo 16 delle NTA), nonché al "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020.

Allo stesso tempo si riscontra che:

- *che l'intervento proposto non interessa siti di attività estrattive;*
- *per quanto concerne il cavidotto interrato MT, su strade di competenza di questo Ente, si sottolinea quanto segue: deve essere acquisita specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020."*

- **Comune di Apricena – Provincia di Foggia, Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 15/12/2022.**

[...] DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che:
 - con atto giuntale n. 264 del 03.11.2022 l'Amministrazione Comunale ha deliberato l'accoglimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.M. del MISE del 10 dicembre 2010 presentate dalla società WDP proponente del progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Apricena (FG);
 - la Società proponente del progetto anzidetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Apricena (FG) che di fatto realizzerà l'opera è la società Parco Eolico Lesina s.r.l.;
 - per mero errore materiale nella richiamata delibera di G.C. n. 264 del 03.11.2022 si è indicato come società proponente la WDP srl invece della società Parco Eolico Lesina s.r.l.;
3. di accogliere la proposta compensativa predisposta dalla Società PARCO EOLICO LESINA s.r.l., nella misura complessiva di € 100.000,00 (centomilaeuro/00) quale valore annuo di compensazione e riequilibrio ambientale per un periodo di stima di funzionamento dell'impianto di 20 anni;
4. di integrare la predetta proposta compensativa con il miglioramento della viabilità comunale urbana e extraurbana, compresa la rete di interconnessione tra il parco eolico e il centro cittadino.
5. per l'effetto di quanto sopra specificato la revoca della delibera di GC n. 264 del 03.11.2022 per errato intestatario della Società proponente."

• **ENAC, prot.n. 150668-P del 02/12/2022 e prot. n. 34753-P del 20/03/2023.**

"Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT- 31/08/2022- 0106219-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto.

In proposito si comunica che:

1. L'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0132755\24-10- 2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-24/10/2022-0132101-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;
2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 3 CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia,

intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc..) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco- rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°.

Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare."

• **ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia, prot. n. 18211 del 11/01/2023.**

"[...]

Dall'esame degli elaborati [...], è emerso che sarà realizzato un nuovo attraversamento trasversale in TOC al km 631+926 per la posa di n. 5 tubi in polietilene PEAD PN16.

A tal proposito si informa che le buche di entrata e di uscita, utili al macchinario TOC, dovranno essere posizionate dal di fuori della pertinenza ANAS.

Pertanto si esprime parere preliminare favorevole all'esecuzione dell'attraversamento trasversale di che trattasi, precisando che il presente parere deve intendersi di massima e non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Si precisa che questo parere non autorizza l'esecuzione dei lavori in quanto l'autorizzazione verrà rilasciata previa stipula di apposita convenzione con ANAS finalizzata all'esecuzione dei lavori."

• **RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3241 del 14/06/2023.**

"[...] Questa sede potrà accogliere favorevolmente una nuova soluzione progettuale che prevede il

posizionamento dell'aerogeneratore denominato "WTG 22" ad una distanza pari al raggio della gittata massima del frammento di pala, maggiorata di almeno 10 m rispetto al confine catastale della proprietà di RFI (foglio 49, p.lla 222 del Comune di Apricena)."

• **Autostrade per l'Italia S.p.A., nota prot. n. 21818/EU del 01/12/2022.**

"[...] esaminata la documentazione posta alla base del presente procedimento, sembrerebbe non sussistere interferenze tra le opere in argomento e il patrimonio dell'infrastruttura autostradale e/o la relativa zona vincolata, infatti il solo aerogeneratore WTG22 più prossimo alla A14 si attesta a circa 800 metri dal limite di proprietà catastale della Scrivente, pertanto si ritiene di non dover esprimere alcun parere su dette opere".

• **Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. 179 del 24/10/2022.**

"Vi comunichiamo che, sulla scorta della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".

• **Terna S.p.A, nota prot. n. P20230068139 del 30.06.2023.**

Ha comunicato che:

- *in data 18/11/2022 la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza nominale pari a 13,80 MW e potenza in immissione pari a 13,80 MW nel Comune di Apricena (FG);*
- *in data 06/02/2023 con lettera prot. TERNA/P20230013554 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento dell'impianto di produzione in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola", previa:
 - *potenziamento/rifacimento della suddetta linea nel tratto compreso tra la futura SE RTN a 150 kV e la CP "San Severo";*
 - *collegamento a 150 kV della futura SE RTN a 150 kV a una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Rotello – San Severo";**
- *in data 03/03/2023 la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.*

Vi ricordiamo che:

- *la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;*
- *ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art.12 del D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA.*

Per quanto sopra, restiamo in attesa di ricevere il progetto delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza."

PRESO ATTO, altresì, delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi asincrona e conclusiva, del 06/09/2024, convocata al fine di fornire evidenza agli Enti coinvolti della modifica progettuale richiesta da RFI, di seguito riportati in stralcio:

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot.n. 16085 del 30/08/2024.**

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (agg. 26.03.2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio".

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 438283/2024 dell'11/09/2024.**

[...]

"Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopraindicate (sezione 1 e 40) ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link di seguito riportato <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi. Diversamente, le intersezioni con il Canale "Fosso tre Cani" e con l'affluente n.1 del Torrente Candelaro (sezione 43), trattandosi di beni demaniali dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", nonché del R.R. 17/2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali statali/regionali con ramo bonifica".

- **Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 26695 del 12-11-2024.**

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM

abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.>

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, questo Ufficio, preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 895 del 14/06/2023 con la quale la Provincia di Foggia, valutata la compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale il 13/06/2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori 13, 15 e 22, ritiene superato, e dunque assorbito, il parere non favorevole espresso dall'Ente fermo restando l'obbligo prescrizionale dei saggi preventivi e dell'assistenza archeologica continuativa.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio, tenuto conto che il proponente, con nota in atti al prot. n. 9674 del 06/06/2023, ha chiesto la "Valutazione delle attività individuate 48.1.B" al Comando Provinciale VV.FF. di Foggia, si ritiene che la Parco Eolico Lesina S.r.l. abbia assolto all'obbligo di effettuare la verifica restando in attesa dell'esito del procedimento avviato presso il citato Comando Provinciale VV.FF.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 18234 del 04/11/2022, questo Ufficio ha preso atto che la società con nota in atti al prot. n. 5701 del 30/03/2023 ha trasmesso al suddetto Servizio regionale i documenti richiesti.

Con riferimento al sopra richiamato parere pervenuto dalla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 438283/2024 dell'11/09/2024, questo Ufficio ha preso atto che la Società ha fornito riscontro, con nota in atti al prot. n. 444137/2024 del 13/09/2024, evidenziando di aver già acquisito il parere del Consorzio di bonifica competente (rif. prot. n. 27109 del 19/12/2022) e di aver trasmesso al Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico della Provincia di Foggia la documentazione utile alla valutazione degli aspetti idrici e idraulici (rif. nota prot. n. APR4_2023/MF/GDP del 31/05/2023), peraltro disponibile anche sul portale telematico regionale www.sistemapuglia.it. A tal riguardo, rilevato che il suddetto Servizio provinciale non ha notiziato la Sezione precedente in merito all'esito del procedimento istruttorio relativo alla documentazione resa disponibile dal proponente, si ritiene che i rilievi mossi dal Servizio regionale Autorità Idraulica siano stati assorbiti mediante la summenzionata documentazione.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, e specificamente per aspetti di sicurezza evidenziati, questo Ufficio:

- ha preso atto delle osservazioni trasmesse dalla Società, con nota del 21/12/2022, acquisita in pari data con il prot. regionale n. 14924:

"La relazione di progetto dal titolo "Calcolo gittata massima elementi rotanti per rottura accidentale" cod. R-gitt del 16/09/2019 disponibile sul portale web www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica espone il modello di calcolo della gittata massima di elementi rotanti in caso di rottura di un aerogeneratore Vestas V117, installato su torre tubolare di altezza pari a 116,5 m, considerando una velocità del rotore pari al valore massimo di 17,7 giri/min e il peso della singola pala pari a 13,5 tonnellate (come da scheda tecnica fornita dal costruttore). Il calcolo della gittata massima è stato effettuato modellizzando, con opportune semplificazioni, un moto rotazionale complesso della pala o di un frammento a 10 m, 5 m, 2 m e 1 m dalla punta della pala, considerando l'attrito dell'aria durante la caduta.

Al paragrafo 3 di suddetta relazione, è esposto il modello matematico utilizzato, completo di tutte le assunzioni ed i parametri considerati. Si evidenzia che tutte le approssimazioni e semplificazioni

proposte sono a vantaggio di sicurezza, ovvero producono risultati con approssimazione in eccesso della gittata massima in caso di rottura di elementi rotanti. Sono state considerate, inoltre, condizioni ambientali peggiorative, con una temperatura ambiente di 40°C che minimizza la densità atmosferica e, quindi, l'attrito viscoso dell'aria. L'angolo di distacco per il quale la gittata è massima è ottenuto per calcoli iterativi, dipendendo essenzialmente dalla geometria del sistema e dalla velocità di rotazione al momento del distacco. Il moto del corpo in caduta è descritto da un sistema di equazioni, la cui risoluzione conduce alla formulazione dell'espressione che consente il calcolo della gittata massima. Il calcolo è stato effettuato per l'intera pala e per frammenti di essa, ottenendo i risultati sintetizzati nella tabella seguente:

Lunghezza frammento/intera pala (m)	5 m	10 m	58,5 m
Angolo di gittata massimo (gradi)	16°	19°	20°
Tempo di volo (s)	9,98	9,86	7,09
Gittata massima (m)	269,78	287,22	185,88

Il dettaglio del calcolo per ciascun frammento e per l'intera pala è riportato nei paragrafi da 4 a 8 della succitata relazione tecnica.

A conferma della veridicità e dell'accuratezza delle valutazioni tecniche effettuate dalla Società, è intervenuto il parere del c.t.u. prof. Ruggero G.A. Ermini, incaricato con Ordinanza n. 1498 del 25/11/2020 del TAR Puglia – Bari – Sezione Seconda a esprimersi in merito. La consulenza tecnica di ufficio ha dato evidenza chiara e incontrovertibile che il modello di calcolo della gittata massima di elementi rotanti in caso di rottura accidentale impiegato dalla Società fosse tecnicamente corretto.

[...]

A valle delle suddette considerazioni, risulta quanto mai evidente che il valore della gittata per distacco di un frammento di 5 m desunto da ARPA Puglia nella nota di cui in oggetto, pari a 480 m e calcolata ad una velocità nominale di rotazione nominale di 15 rpm e un angolo di lancio tra i 55° e i 60°, è il risultato di un modello matematico incompatibile con il moto reale della pala o di un suo frammento e quindi inesatto.

Si ritiene, pertanto, che il valore della gittata massima per distacco di un frammento a 5 m dalla punta della pala di un aerogeneratore Vestas V117, calcolata dalla Società modellando un moto rotazionale complesso nelle condizioni di esercizio cautelative summenzionate e adottando le specifiche tecniche fornite dal costruttore, sia pari a circa 270 m.

Tutti i ricettori individuati nella nota in oggetto, ovvero la SP36, la SP33, la linea ferroviaria e il ricettore al foglio 49 particella 422, in prossimità della posizione degli aerogeneratori, si collocano, dunque, all'esterno dell'area potenzialmente esposta alla caduta accidentale di un frammento di pala di 5 m.

In spirito collaborativo e nonostante i ricettori siano esterni all'area potenzialmente esposta alla caduta accidentale di un frammento di pala di 5 m, la Società si impegna, comunque, a garantire regolari interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria laddove necessario, affidati a ditta specializzata per ridurre ulteriormente il fattore di rischio rottura.”

- ha preso atto del deposito, sul portale telematico regionale, della relazione sulla valutazione del rischio nonché della relazione preliminare sulla gestione di terre e rocce da scavo come comunicato alla stessa ARPA – Puglia, con la nota sopra menzionata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, rilevato che ARPA Puglia non ha notiziato la Sezione precedente in merito all'esito del procedimento istruttorio relativo alle integrazioni documentali, così come predisposte dal proponente, si ritiene che i rilievi mossi siano stati assorbiti mediante la summenzionata documentazione prodotta dal proponente e resa disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

Con riferimento al sopra richiamato parere di Terna S.p.A., si rappresenta che:

- il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20090001351 del 06/02/2009, trasmetteva alla Società Parco Eolico Lesina S.r.l. il preventivo di connessione (Cod. Id. 08023745) che prevede che la centrale *“venga collegata a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 Kv da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Porto Cannone – San Severo”, previo:*
 - *ripotenziamento della linea a 150 kV “Porto Cannone – San Severo”, nel tratto tra la nuova Stazione Elettrica di Smistamento e la Cabina Primaria San Severo, con conduttori aventi caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio – Acciaio da 585 mm²;*
 - *realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica e una futura S.E. 380/150 kV in entra – esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino”;*
- successivamente Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20160007409 del 20/12/2016 ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- in data 18/11/2022 la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per una potenza in immissione pari a 13,80 MW;
- Terna S.p.A. in data 06/02/2023 con lettera prot. TERNA/P20230013554 ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento dell’impianto di produzione *“in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “CP S. Severo – Serracapriola”, previo:*
 - *potenziamento/rifacimento della suddetta linea nel tratto compreso tra la futura SE RTN a 150 kV e la CP “San Severo”;*
 - *collegamento a 150 kV della futura SE RTN a 150 kV a una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV “Rotello – San Severo”;*
- in data 03/03/2023 la Società Parco Eolico Lesina S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- la Parco Eolico Lesina S.r.l. con comunicazione del 04/07/2023, acquisita al prot. n. 10734 di pari data, informava Terna che con comunicazione del 08/06/2023 aveva trasmesso tutta la documentazione progettuale propedeutica al rilascio del benestare tecnico al progetto delle Opere RTN e delle Opere Utente relativamente all’impianto in oggetto; e aggiungeva *“... che la variazione di STMG ha riguardato solamente una riduzione di potenza che non ha significato alcuna modifica al progetto delle opere elettriche sia di utenza che di rete, peraltro già benestariate...”;*
- la società ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it, nella sezione “Fase C – Progetto definitivo”, il nuovo benestare rilasciato da Terna a febbraio 2024.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento Energia, Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, per i quali risulta necessario accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ente, questo Ufficio, preso atto che la Società, in data 26/10/2022, ha trasmesso la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” resa dall’Ing. Danilo Pomponio, con la quale ha comunicato *“di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 26/10/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”*, ritiene assolto l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e

dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – articolazione regionale competente per le attività espropriative, con nota prot. n. 18234 del 04/11/2022, rilasciava Nulla Osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera; cui ha fatto seguito riscontro della società, in atti al prot. n. 5701 del 30/03/2023, che trasmetteva le dichiarazioni di manleva richieste;
- questa Sezione precedente, con nota prot. n. 13660 dell’11/10/2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- con nota del 16/10/2023, acquisita al prot. n. 13778 del 17/10/2023, il Comune di Apricena trasmetteva l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, dal 16/10/2023 al 15/11/2023 (reg. n. 1825 del 16/10/2023);
- con nota del 17/10/2023 (acquisita al prot. n. 13807 del 17/10/2023) la Società informava il Servizio precedente che avrebbe provveduto alla pubblicazione dell’Avviso, nei giorni 20/10/2023 e 21/10/2023, sulle previste testate giornalistiche, rispettivamente, Corriere della Sera nazionale del 20 ottobre 2023 e Corriere del Mezzogiorno Puglia del 21 ottobre 2023;
- con nota del 31/10/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 14308, il Comune di San Paolo Civitate trasmetteva l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, dal 12/10/2023 al 31/10/2023 (reg. n. 1016 del 12/10/2023), senza che siano intervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 14724 del 14/11/2023 alcune ditte catastali, presentavano osservazioni alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di Apricena con le quali chiedevano una verifica del layout progettuale affinché venisse individuata un’area per la manovra dei mezzi adibiti alla realizzazione delle opere di connessione e un’area di sedime per lo stoccaggio temporaneo del terreno di risulta al fine di non causare ulteriori o eventuali danni alle colture esistenti. Inoltre le medesime ditte contestavano i corrispettivi riconosciuti per le aree da espropriare e/o asservire e/o occupare temporaneamente, non essendo assolutamente allineati ai valori riconosciuti per analoghi progetti;
- con nota prot. n. 15029 del 22/11/2023, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva, alla Società proponente, le osservazioni di cui sopra per i necessari riscontri e valutazioni di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 15792 del 15/12/2023, la Società trasmetteva le proprie valutazioni in merito alla possibilità di *“... concordare indennità diverse da quelle calcolate che siano congrue allo stato dei luoghi ...”*;
- a valle della conclusione favorevole della Conferenza di Servizi asincrona del 06/09/2024, convocata per fornire evidenza agli Enti interessati della modifica progettuale consistente nello spostamento del WTG n. 22 (nell’ambito della medesima particella catastale), questa Sezione precedente, con note prott. n. 468582/2024 e n. 468676/2024 del 27/09/2024, al fine di evidenziare la delocalizzazione dell’aerogeneratore WTG 22 alle ditte catastali interessate da detto spostamento, trasmetteva a queste ultime, per il tramite di raccomandate A/R, e per conoscenza al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, l’avviso di avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la sola particella interessata dalla modifica intervenuta;
- nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso, di cui alle suddette note, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la **Parco Eolico Lesina S.r.l.**, con nota acquisita agli atti al n. 587496 del 27/11/2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- un' asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- un'asseverazione recante le coordinate degli aerogeneratori assentiti, nel sistema di riferimento WGS84 – UTM33N, individuate nell'elaborato DWBWEJ4_RelazioneDescrittiva.pdf;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a fornire le misure di compensazione di riequilibrio territoriale ed ambientale favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a produrre e presentare in fase esecutiva all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo, in formato digitale, al momento della sua sottoscrizione;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 15994 del 21/12/2023 e successiva nota n. 578123 del 22/11/2024 con cui questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento,

di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamato in particolare il D.M. 10/09/2010, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;

- in data 29/11/2024 ha consegnato n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi., riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- ha sottoscritto, in data 12/12/2024 nei confronti della Regione Puglia, l'atto Unilaterale D'obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 623845 del 16/12/2024 ha trasmesso all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti tale Atto, il quale, ad oggi, risulta in corso di registrazione.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e verrà vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_FGUTG_Ingresso_0091218_20241204 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia positiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW, sito nel comune di Apricena (FG) posizionati secondo le seguenti coordinate in WGS84 – UTM33N, asseverate in data 26/03/2024 (asseverazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e individuate nell'elaborato "Relazione A - Relazione descrittiva":

ID	E	N
13	528184	4625271
15	529113	4624942
22	532264	4624340

- un cavidotto in MT dall'impianto eolico alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, allacciata in antenna a 150 kV con una Stazione Elettrica di consegna e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023746);
- un cavidotto in AT, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023746), dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT alla Stazione Elettrica di consegna condivisa;

- una porzione di propria pertinenza nella suddetta Stazione Elettrica di consegna;
- un cavidotto in AT, condiviso con altri produttori, dalla suddetta Stazione Elettrica di consegna alla Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG), da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “CP S. Severo – Serracapriola” (già denominata “Portocannone – San Severo”), quest’ultima autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020);
- uno stallo a 150 KV nella suddetta Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV condiviso con altri produttori;
- infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto

x neutro

- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

L’E.Q. della Sezione Transizione Energetica

“Supporto Procedure Amministrative E Contenzioso”

Avv. Simeone Lacalendola

L’E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali”

Ing. Valentina Benedetto

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*

- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla compatibilità ambientale, la Provincia di Foggia, Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 50296 del 12/10/2021, trametteva la Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 12/10/2021 con la quale il Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato V.I.A. in data 23/09/2021, esprimeva parere favorevole di valutazione di compatibilità ambientale esclusivamente per le torri n. 13, 15, 17, 22, sul progetto proposto dell'impianto eolico composto da n. 7 Aerogeneratori (ridotti a 4), di potenza nominale cadauno da 3,45 MW, sito nel Comune di Apricena (FG). Con riferimento alla Determina n. 1410 del 12/10/2021, la Società aveva inviato, con nota del 03/10/2022, acquisita al prot. n. 10253 dell'11/10/2022, richiesta alla Provincia di Foggia di rettifica della stessa Determina "*con le coordinate esatte delle torri 13, 15, 17 e 22, così come riportate all'interno della Delibera n. 672 del 11/03/2014.*"; a tale richiesta la Provincia di Foggia non forniva ulteriore seguito;
- con riferimento all'accertamento di compatibilità paesaggistica, la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 31320 del 16/06/2023, trasmetteva la Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 895 del 14/06/2023 con la quale era rilasciato, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all'intervento in oggetto, limitatamente agli aerogeneratori 13, 15 e 22, con prescrizioni;
- la ricollocazione dell'aerogeneratore n. 22, intervenuta a seguito della prescrizione resa da RFI, è da ritenersi non sostanziale ai fini della validità dei pareri in atti e, in ogni caso, il nuovo posizionamento dell'aerogeneratore è stato condiviso con le autorità competenti per il tramite di una conferenza di servizi asincrona (cfr. verbale prot. n. 464552 del 25/09/2024) convocata al fine di fornire evidenza agli Enti coinvolti di detta modifica progettuale;
- questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 15994 del 21/12/2023 e n. 578123/2023 del 22/11/2024, comunicava di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- con riferimento alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", il Comune di Apricena (FG) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 15/12/2022 ha deliberato l'accoglimento della proposta compensativa predisposta dalla PARCO EOLICO LESINA S.r.l..

PRESO ATTO: delle autodichiarazioni, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, con relative prescrizioni, cui interamente si rinvia, in quanto valutati ed acquisiti nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Parco Eolico Lesina S.r.l.** in data 12/12/2024.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Parco Eolico Lesina S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, la Parco Eolico Lesina S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 578123 del 22/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q., confermati dal dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Parco Eolico Lesina S.r.l.** (Cod. Fisc. e P.Iva 03589920713), con sede legale in Torremaggiore (FG), Piazza Giovanni Paolo II n. 8., dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 10,35 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 3,45 MW, sito nel comune di Apricena (FG) posizionati secondo le seguenti coordinate in WGS84 – UTM33N, asseverate in data 26/03/2024 (asseverazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e individuate nell’elaborato “Relazione A - Relazione descrittiva”:

<i>ID</i>	<i>E</i>	<i>N</i>
13	528184	4625271
15	529113	4624942
22	532264	4624340

- un cavidotto in MT dall’impianto eolico alla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT;

- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, allacciata in antenna a 150 kV con una Stazione Elettrica di consegna e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023746);
- un cavidotto in AT, comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di San Paolo di Civitate (Proponente Parco Eolico Lesina S.r.l. - codice pratica connessione n. 08023746), dalla Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT alla Stazione Elettrica di consegna condivisa;
- una porzione di propria pertinenza nella suddetta Stazione Elettrica di consegna;
- un cavidotto in AT, condiviso con altri produttori, dalla suddetta Stazione Elettrica di consegna alla Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV, ubicata in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG), da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "CP S. Severo – Serracapriola" (già denominata "Portocannone – San Severo"), quest'ultima autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 155 del 06/10/2020);
- uno stallo a 150 KV nella suddetta Stazione elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV condiviso con altri produttori;
- infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

ART. 4)

La **Parco Eolico Lesina S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il **puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. **La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.**

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 578123/2024 del 22/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o

di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 53 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, a:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP);
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC;

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse Idriche;
- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia:
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
 - Servizio Territoriale Foggia;
 - Sezione Risorse Idriche;
- Arpa Puglia:
 - Direzione Generale;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- GSE S.p.A.;
- InnovaPuglia S.p.A.;
- Provincia di Foggia;
- Comune di Apricena (FG);
- Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- Enac S.p.A.;
- Terna S.p.A.;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana;
- Parco Eolico Lesina S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace